




COMUNE DI BELLUNO

DIREZIONE AREA SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

VADEMECUM

**ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEGLI
ELABORATI ALLEGATI ALLA ISTANZA DI
RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
E ALLA DENUNCIA DI INIZIO
ATTIVITA' E RELATIVE VARIANTI**



SOMMARIO

NOTE INTRODUTTIVE	4
Attestazione del titolo di legittimazione per l'intervento.....	5
Numero degli elaborati	5
Estratti	6
Documentazione fotografica.....	6
Relazione illustrativa.....	6
Planimetria generale dello stato di fatto.....	9
Planimetria generale di progetto.....	12
Planimetria dei servizi a rete	16
Elaborato dimostrativo dei parametri metrici dell'intervento	16
Piante dello stato di fatto (per interventi sull'esistente).....	19
Piante dello stato di progetto	20
Sezioni dello stato di fatto (per interventi sull'esistente).....	21
Sezioni dello stato di progetto	23
Prospetti dello stato di fatto	25
Prospetti dello stato di progetto	25
Disegni comparativi delle demolizioni e costruzioni	25
Particolari costruttivi.....	25
Relazione geologica, geoidrologica e geotecnica.....	25
Autocertificazione di conformità alle norme igienico-sanitarie	26
Acquisizione del parere del Servizio Igiene e Sanità – Dipartimento di prevenzione – ULSS n.1.....	27
Documentazione relativa alla verifica del vincolo di asservimento	27
Relazione ai sensi della L.R. 21/1996	28

Documentazione dimostrativa del rispetto della normativa relativa alla eliminazione e superamento delle barriere architettoniche	29
Modello impianti.....	30
Modello ISTAT	30
Documentazione necessaria per il calcolo del contributo di costruzione.....	30
Relazione paesaggistica	31
Documentazione relativa al rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi	31
Adempimenti connessi all'esistenza di particolari vincoli	32
Adempimenti connessi al rispetto delle norme del Piano di classificazione acustica del territorio	35
Impianti pubblicitari e insegne	36
SCHEMA GRAFICO - "Calcolo del volume urbanistico"	37

NOTE INTRODUTTIVE

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 1, comma 4 del Regolamento Edilizio vigente, il quale stabilisce che i competenti uffici comunali si organizzano tendendo alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, per conseguire l'espletamento delle procedure che riguardano l'attività edilizia in conformità ai principi di economicità, di efficienza e di efficacia, il Servizio Edilizia Privata del Comune di Belluno ha predisposto il presente strumento operativo, che si aggiunge al prontuario dell'edilizia e alla modulistica, al fine di supportare i tecnici esterni nella presentazione delle istanze relative ai titoli abilitativi edilizi, in particolare nella presentazione di permessi di costruire e denunce di inizio attività e relative varianti.

Tale strumento operativo si propone di fornire ai tecnici che operano nel settore edilizio-urbanistico un supporto "di taglio pratico", che va ad integrare le norme del Regolamento Edilizio vigente, ed è frutto dell'esperienza maturata quotidianamente dagli uffici nella gestione delle istruttorie delle pratiche edilizie.

In particolare tale strumento si propone di fornire delle indicazioni precise relative alla documentazione ed ai dati tecnici e giuridici che devono corredare la presentazione delle pratiche edilizie, da effettuare utilizzando la modulistica in uso presso l'Amministrazione comunale: in tal modo si vuole ulteriormente esplicitare, rispetto a quanto già contenuto nel Regolamento Edilizio (si veda in particolare l'art. 11), quali siano la documentazione ed i dati necessari per permettere agli uffici del Servizio Edilizia Privata di svolgere le verifiche di conformità richieste dalle norme senza richieste di integrazioni documentali o "blocchi" delle Denunce di inizio attività, abbreviando in tal modo i termini per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

Il Servizio Edilizia Privata si propone di gestire tale strumento in modo dinamico, con continue integrazioni ed aggiornamenti in base all'esperienza che sarà maturata dagli uffici ed in base a eventuali suggerimenti provenienti dai tecnici esterni ed auspica che lo stesso strumento possa fornire risposte ai molti quesiti che quotidianamente gli uffici ricevono in materia.

Attestazione del titolo di legittimazione per l'intervento

Riferimento normativo: Art. 11 D.P.R. 380/2001

Per il rilascio del **Permesso di costruire**:

- in riferimento a tutti gli immobili oggetto di intervento (comprese aree esterne ai fabbricati, viabilità d'accesso sulla quale siano previste opere, etc.): documentazione dimostrativa della proprietà esclusiva da parte del/i richiedente/i il Permesso di costruire, o attestante il titolo in base al quale il/i soggetto/i richiedente/i il Permesso di costruire è/sono autorizzato/i ad intervenire sugli immobili, corredata del consenso espresso dei proprietari o comproprietari che non firmino l'istanza di rilascio del Permesso di costruire;
- per l'accessibilità ai lotti che non avvenga attraverso area di proprietà o per la posa di manufatti tecnologici o sottoservizi che interessi aree di proprietà di terzi (fino all'allacciamento alla rete principale): documentazione dimostrativa di eventuali servitù esistenti sulle aree interessate a favore dei mappali di proprietà del/i richiedente/i il permesso di costruire, oppure consenso espresso dei proprietari per la realizzazione delle reti tecnologiche o per l'accesso;
- per interventi che presuppongano il possesso di requisiti specifici: documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti da parte del soggetto richiedente il Permesso di costruire.

Numero degli elaborati

- alla **Denuncia di inizio attività** va allegata una copia unica degli elaborati, salvo per gli interventi su immobili o aree soggetti a particolari vincoli (si veda la voce "Adempimenti connessi all'esistenza di particolari vincoli");
- alla istanza per il rilascio del **Permesso di costruire** vanno allegate n. 2 copie degli elaborati, salvo per gli interventi su immobili o aree soggette a particolari vincoli (si veda la voce "Adempimenti connessi all'esistenza di particolari vincoli") o nel caso sia necessario acquisire il parere U.L.S.S. o il parere di conformità del

Comando provinciale dei Vigili del fuoco (si vedano le voci "Acquisizione del parere del Servizio Igiene e Sanità – Dipartimento di prevenzione – ULSS n.1" e "Documentazione relativa al rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi").

Estratti

Riferimento normativo: Art. 11 lett. a) R.E.C. vigente

Individuazione su mappa catastale aggiornata estesa anche ai mappali adiacenti e su estratto di P.R.G. degli immobili oggetto di intervento

Documentazione fotografica

Riferimento normativo: Art. 11 lett. c) R.E.C. vigente

Relazione illustrativa

Riferimento normativo: Art. 11 lett. m) R.E.C. vigente

A completamento di quanto indicato all'art. 11 lett. m) REC vigente si specifica che la relazione tecnica illustrativa dovrà contenere i seguenti elementi:

- **oggetto dell'intervento con particolare riferimento ai seguenti aspetti:**
 - qualificazione dell'intervento operata ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 380/2001;
 - normativa di P.R.G. o altri riferimenti normativi adottati per la valutazione dell'ammissibilità e della conformità del progetto;
- titolo di legittimazione per l'intervento;
- ubicazione e situazione urbanistica degli immobili oggetto di intervento, con riferimento ai seguenti aspetti:
- ***per interventi di nuova costruzione (Art. 3 comma 1 lett. e) D.P.R. 380/2001):***
 - Z.T.O. di P.R.G.e relativi parametri di riferimento;

- attestazione della superficie del/i lotto/i rilasciata dal Servizio Urbanistica sulla base delle risultanze della cartografia di P.R.G. in formato digitale (Art.45 REC vigente);
- valutazioni operate dal progettista in merito alla eventuale esistenza sul/i lotto/i di vincolo di asservimento ai sensi dell'art. 20 REC vigente (per l'indicazione della documentazione e delle modalità per la realizzazione di tale verifica si rinvia alla voce "Documentazione relativa alla verifica del vincolo di asservimento");
- riassunto delle verifiche operate relativamente ai parametri metrici dell'intervento (per l'indicazione della documentazione e delle modalità per la realizzazione di tali verifiche si rinvia alla voce "Elaborato dimostrativo dei parametri metrici dell'intervento");
- per interventi nell'ambito di piani attuativi: dimostrazione della conformità del progetto tramite disamina del rispetto di tutte le prescrizioni contenute delle norme attuative del piano;
- ***per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (Art. 3 comma 1 lett. b) c) d) D.P.R. 380/2001):***
 - verifiche operate in merito alla legittimità dei manufatti oggetto di intervento (indicazione dei provvedimenti edilizi relativi alla costruzione degli immobili e ad altri successivi interventi, ed eventuali attestati di sanatoria per immobili o porzioni di essi oggetto di condono edilizio; in casi dubbi, in assenza di provvedimenti edilizi di riferimento, l'eventuale esistenza dell'immobile prima del 1942 andrà dimostrata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma di terzi, di età congrua e non interessati direttamente all'intervento)
 - indicazioni in merito all'eventuale schedatura degli immobili e/o al grado di protezione ad essi assegnato;
 - indicazioni in merito all'esistenza di eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 – Parte seconda (Beni culturali);
 - descrizione dello stato di fatto e analisi degli elementi tipologico-strutturali del manufatto, estesa in relazione all'entità dell'intervento ed approfondita in

relazione alla qualità del fabbricato (obbligatoria per immobili soggetti a grado di protezione);

- descrizione dell'intervento in progetto sul fabbricato ed, eventualmente, sulle aree esterne di pertinenza (da operarsi, per gli immobili soggetti a grado di protezione, con riferimento alle specifiche indicazioni e limitazioni contenute nel grado di protezione assegnato);
- dettagli sulle finiture, qualità e tipo di materiali (in particolare per interventi su immobili soggetti a grado di protezione o ricadenti in area soggetta a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Parte terza (Beni Paesaggistici), ai fini dell'acquisizione del parere degli Esperti Ambientali per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 159 D.Lgs. 42/2004);
- ***sia per interventi di nuova costruzione (Art. 3 comma 1 lett. e) D.P.R. 380/2001) che di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (Art. 3 comma 1 lett. b) c) d) D.P.R. 380/2001):***
 - vincoli esistenti nell'area (per l'indicazione dei vincoli e dei conseguenti adempimenti si rinvia alla voce "Adempimenti connessi all'esistenza di particolari vincoli");
 - tabella riassuntiva dei requisiti igienico sanitari dell'intervento, completa di specificazione della qualificazione dell'intervento (ai fini della definizione delle modalità di applicazione dei requisiti igienico sanitari ai sensi dell'art. 61 REC vigente), di tutti gli articoli del Titolo 3 del REC vigente che trovano applicazione nel caso in esame, della classificazione dei locali ai sensi dell'art. 62 REC vigente, e della dimostrazione della conformità ai relativi parametri;
 - impianti (i previsti interventi sugli impianti tecnologici andranno riportati anche nell'apposito modello in uso presso questo Comune, per il quale si rinvia alla voce "Modello impianti") e reti tecnologiche esistenti ed in progetto (per la redazione degli elaborati progettuali si rinvia alla voce "Planimetria dei servizi a rete").

Planimetria generale dello stato di fatto

Riferimento normativo: Art. 11 lett. b) R.E.C. vigente

A completamento di quanto indicato all'art. 11 REC vigente si specificano i seguenti elementi:

quote:

- ***per interventi di nuova costruzione (Art. 3 comma 1 lett. e) D.P.R. 380/2001) o di ristrutturazione edilizia con ricomposizione volumetrica (art. 10 comma 1 lett. c) D.P.R. 380/2001)*** andranno indicate tutte le quote relative all'andamento originario del terreno necessarie per la verifica del volume urbanistico ai sensi dell'art. 54 comma 1 lett. a), che dovranno trovare puntuale riscontro nella rappresentazione della linea originaria del terreno sui prospetti dello stato di fatto e di progetto e nella rappresentazione planovolumetrica dei fabbricati (si veda l'allegato schema grafico "Calcolo del volume urbanistico"):
 - quote del terreno in tutti gli spigoli dei fabbricati esistenti (in caso di ampliamenti) e/o in corrispondenza del sedime dei fabbricati in progetto ed in tutti i punti lungo il perimetro degli stessi in cui si registri una significativa variazione dell'andamento del terreno;
 - qualora si registri o sia prevista la realizzazione di seminterrati dei quali solo una porzione risulti scomputabile ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. d) REC vigente (un posto macchina coperto per ogni unità abitativa avente volume massimo fuoriterra pari a mc. 50), andranno indicate le quote del terreno naturale in corrispondenza degli spigoli di tali porzioni (individuati in corrispondenza della metà delle murature in comune con le altre parti del seminterrato non scomputabili);
 - qualora siano in progetto manufatti interamente interrati ai sensi dell'art. 38 REC vigente dovranno essere indicate in corrispondenza di tutti gli spigoli e del

piano soprastante l'interrato le quote del terreno naturale, che dovranno risultare superiori all'estradosso del solaio di copertura;

- per la realizzazione di autorimesse interrato, per le quali si faccia riferimento alla normativa di cui all'art. 8.9 Nn.tt.a P.R.G. vigente, dovranno essere rappresentate tutte le quote relative alla situazione del terreno esistente, che consentano, nell'analisi del progetto, la valutazione della coerenza e compatibilità dal punto di vista ambientale ed urbanistico del nuovo profilo proposto per garantire l'interramento del manufatto;
 - nei casi in cui si ritenga necessaria l'adozione di una nuova linea di urbanizzazione (con conseguente calcolo del volume urbanistico dal piano delle sistemazioni esterne di progetto, ai sensi dell'art. 54 comma 1 lett. a) REC vigente), la rappresentazione della planimetria dello stato di fatto dovrà rendere conto delle motivazioni connesse alla particolare morfologia del terreno oppure ad elementi infrastrutturali esistenti o in progetto (strade, reti tecnologiche, ecc.) che ne giustificano l'adozione;
 - si ricorda che nel caso di interventi nell'ambito di piani attuativi, a prescindere dall'andamento del terreno rilevato, andrà verificata l'esistenza di una linea di urbanizzazione determinata in sede di approvazione del piano stesso (sia per garantire la conformità dell'intervento al piano approvato, sia perchè, ai sensi dell'art. 54 comma 2, il calcolo del volume urbanistico avverrà dal piano di urbanizzazione definito dal piano);
- ***per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza ricomposizione volumetrica e demolizione e ricostruzione con stessa sagoma e volumetria (Art. 3 comma 1 lett. b) c) d) D.P.R. 380/2001)*** andranno indicate tutte le quote dell'andamento originario del terreno necessarie per verificare se nel progetto si registrino modifiche in corrispondenza del perimetro del fabbricato tali da configurare un'aumento del volume urbanistico ai sensi dell'art. 54 comma 1 lett. a e comma 3 REC vigente (che si qualificherebbe come ampliamento) e/o una modifica della sagoma ai sensi dell'art. 59^{ter} comma 1

lett. a) (che, oltre ad essere in alcuni casi in contrasto con il grado di protezione attribuito all'edificio, potrebbe modificare la qualificazione dell'intervento configurando una ristrutturazione cd "pesante", ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. c) D.P.R. 380/2001);

- quote del terreno in tutti gli spigoli dei fabbricati esistenti ed in tutti i punti lungo il perimetro degli stessi in cui si registri una significativa variazione dell'andamento del terreno;
- si ricorda che, al fine di garantire il mantenimento della volumetria e della sagoma originarie, tali quote dovranno trovare puntuale riscontro nella planimetria generale di progetto;
- eccezioni: realizzazione di rampe di accesso ai vani interrati (ai sensi dell'art. 38 comma 3 e art. 59^{ter} lett. a) REC vigente) e di cavedii perimetrali (cfr. la relativa voce sul Prontuario dell'edilizia che ne ammette la realizzabilità con D.I.A. senza ulteriori specificazioni), che si intende non interrompano il perimetro del piano di riferimento; modifiche (con innalzamento o abbassamento, contenuto nel limite della quota del pavimento del locale) della linea del terreno in corrispondenza di vani esistenti qualificabili come locali di tipo P ai sensi dell'art. 62 REC vigente, che risultino interrati o parzialmente interrati, per i quali, ai sensi dell'art. 54 comma 3 REC vigente, il volume urbanistico si determina già dalla linea di pavimento (con l'eccezione delle Z.T.O. A ed E).

distanze:

- la planimetria dovrà essere estesa oltre i confini del lotto ed essere realizzata in scala adeguata alla rappresentazione dei fabbricati esistenti sui lotti limitrofi;
- dovranno essere quotate tutte le distanze dei manufatti esistenti dai confini, dalle strade e spazi pubblici e dai fabbricati, ai fini della verifica di conformità dell'intervento alla normativa di zona;

parcheggi ed accessibilità dalla pubblica viabilità:

- dimostrazione dell'eventuale accessibilità già esistente dalla pubblica viabilità;
- per interventi di nuova costruzione ed ampliamento (art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 380/2001) dovrà essere dimostrato il rispetto dell'art. 41 sexies della

L.17.08.1942, n° 1150, come modificato dall'art. 2, comma 2 della L. 24.03.1989, n° 122, il quale stabilisce che "nelle nuove costruzioni e anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione";

- per interventi di ristrutturazione con formazione o aumento del numero degli alloggi (esclusa la Z.T.O. A), ai sensi dell'art. 72 lett. c) REC vigente, andrà dimostrata la disponibilità di parcheggio attuale (che andrà integrata nella planimetria di progetto con la rappresentazione di un posto auto scoperto aggiuntivo per ogni nuovo alloggio, qualora non sia prevista, per soddisfare il requisito imposto dal REC, la realizzazione di posti auto coperti);

rappresentazione di eventuali delimitazioni tra Z.T.O. differenti o limiti di aree soggette a particolari vincoli, interne al lotto oggetto di intervento.

Planimetria generale di progetto

Riferimento normativo: Art. 11 R.E.C. vigente

A completamento di quanto indicato all'art. 11 REC vigente si specificano i seguenti elementi:

quote:

- ***per interventi di nuova costruzione (Art. 3 comma 1 lett. e) D.P.R. 380/2001) o di ristrutturazione edilizia con ricomposizione volumetrica (art. 10 comma 1 lett. c) D.P.R. 380/2001)*** andranno indicate tutte le quote di progetto relative all'andamento del terreno a seguito dell'intervento, sia che sia prevista l'adozione di una nuova linea di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 54 comma 1 lett. a) REC vigente (nel qual caso dovrà essere adeguatamente motivata nella relazione illustrativa e nella rappresentazione dello stato di fatto), sia che sia prevista esclusivamente la sistemazione delle aree di pertinenza:

- qualora sia prevista la realizzazione di seminterrati dei quali solo una porzione risulti scomputabile ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. d) REC vigente (un posto macchina coperto per ogni unità abitativa avente volume massimo fuoriterra pari a mc. 50), andranno indicate le quote del terreno naturale in corrispondenza degli spigoli di tali porzioni (individuati in corrispondenza della metà delle murature eventualmente in comune con altre parti del seminterrato non scomputabili);
 - qualora siano in progetto manufatti interamente interrati (ai sensi dell'art. 38 REC vigente) rispetto alle nuove quote delle sistemazioni esterne di progetto, dovranno essere indicate in corrispondenza di tutti gli spigoli e del piano soprastante l'interrato le quote del terreno conseguente alle sistemazioni di progetto, che dovranno risultare superiori all'estradosso del solaio di copertura;
 - per la realizzazione di autorimesse interrate, per le quali si faccia riferimento alla normativa di cui all'art. 8.9 Nn.tt.a P.R.G. vigente, dovranno essere rappresentate tutte le quote relative alla situazione del terreno di progetto, che consentano la valutazione della coerenza e compatibilità dal punto di vista ambientale ed urbanistico del nuovo profilo proposto per garantire l'interramento del manufatto;
 - nel caso di interventi nell'ambito di piani attuativi, verificata l'esistenza di una linea di urbanizzazione determinata in sede di approvazione del piano stesso, dovrà essere dimostrata la conformità delle quote di progetto a quelle definite dal piano approvato;
- ***per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza ricomposizione volumetrica e demolizione e ricostruzione con stessa sagoma e volumetria (Art. 3 comma 1 lett. b) c) d) D.P.R. 380/2001):*** puntuale riscontro delle quote originarie del terreno indicate nella planimetria dello stato di fatto (se l'intervento prevedesse modifiche in corrispondenza del perimetro del fabbricato tali da configurare un'aumento del volume urbanistico ai sensi dell'art. 54 comma 1 lett. a e comma 3 REC vigente, esso si qualificherebbe

come ampliamento, se invece comportassero una modifica della sagoma ai sensi dell'art. 59^{ter} comma 1 lett. a) , andrebbe verificata la conformità all'eventuale grado di protezione attribuito all'edificio, e l'intervento si qualificherebbe come ristrutturazione cd "pesante", ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. c) D.P.R. 380/2001);

- eccezioni che non configurano modifica della sagoma e/o del volume urbanistico: realizzazione di rampe di accesso ai vani interrati (ai sensi dell'art. 38 comma 3 e art. 59^{ter} lett. a) REC vigente) e di cavedii perimetrali (cfr. la relativa voce sul Prontuario dell'edilizia che ne ammette la realizzabilità con D.I.A. senza ulteriori specificazioni) o modifiche (con innalzamento o abbassamento, contenuto nel limite della quota del pavimento del locale) della linea del terreno in corrispondenza di vani esistenti qualificabili come locali di tipo P ai sensi dell'art. 62 REC vigente, che risultino interrati o parzialmente interrati , per i quali, ai sensi dell'art. 54 comma 3 REC vigente, il volume urbanistico si determina già dalla linea di pavimento (con l'eccezione delle Z.T.O. A ed E).

distanze:

- la planimetria di progetto dovrà essere realizzata con le medesime modalità e nella medesima scala di quella dello stato di fatto;
- per la verifica di conformità alla normativa relativa al rispetto delle distanze si ricorda che, mentre negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione senza ricomposizione volumetrica e demolizione e ricostruzione con stessa sagoma e volumetria, basterà che nella planimetria generale di progetto trovino puntuale riscontro le distanze rappresentate nello stato di fatto, andrà invece dimostrato nella planimetria di progetto il rispetto delle normative di zona negli interventi di ampliamento (sia per quanto concerne i nuovi corpi edilizi che le sopraelevazioni) e nella ristrutturazione con ricomposizione volumetrica per tutte le modifiche che comunque incidano sulle distanze ai sensi degli artt. 56, 57, 58 e 59 REC vigente

(modifiche alla proiezione orizzontale della superficie coperta dei singoli piani e/o sopraelevazioni);

- nel caso in cui si applichino alle murature perimetrali le agevolazioni di cui alla L.R. 21/96 (per le quali si veda la voce "Relazione ai sensi della L.R. 21/1996"), si evidenzia che l'art. 2 della L.R. n° 21/96, al secondo comma, stabilisce che "le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, tra gli edifici e dalle strade **fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale**".
- per interventi nell'ambito di piani attuativi, qualora nel piano siano previsti particolari allineamenti o sagome limite entro le quali posizionare i fabbricati, essi andranno riportati nella planimetria di progetto (con puntuale riscontro delle specifiche distanze eventualmente definite dal piano), per dimostrare la perfetta conformità del posizionamento dei fabbricati in progetto rispetto a tali indicazioni;

parcheggi ed accessibilità dalla pubblica viabilità:

- dimostrazione della accessibilità al lotto dalla pubblica viabilità;
- per interventi di nuova costruzione ed ampliamento (art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 380/2001) dovrà essere dimostrato il rispetto dell'art. 41 sexies della L.17.08.1942, n° 1150, come modificato dall'art. 2, comma 2 della L. 24.03.1989, n° 122, il quale stabilisce che "nelle nuove costruzioni e anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione" ;
- per interventi di nuova costruzione andrà inoltre dimostrata, ai sensi dell'art. 72 lett. c) "Nuova costruzione" REC vigente, la prevista realizzazione di un posto auto scoperto per ogni unità immobiliare (ed, eventualmente, di un posto auto scoperto aggiuntivo per ogni unità residenziale di SUUI superiore a mq. 80, in alternativa al secondo posto auto coperto);
- per interventi di ristrutturazione con formazione o aumento del numero degli alloggi (esclusa la Z.T.O. A), ai sensi dell'art. 72 lett. c) "Edifici esistenti" REC

vigente, andrà dimostrata la disponibilità di un posto auto scoperto aggiuntivo per ogni nuovo alloggio (qualora non sia prevista, per soddisfare il requisito prescritto dal REC, la realizzazione di posti auto coperti), garantendo, per le porzioni di edificio non interessate dall'intervento, il mantenimento del loro preesistente parcheggio (da rappresentare nella planimetria dello stato di fatto).

Planimetria dei servizi a rete

Riferimento normativo: Art. 11 R.E.C. vigente

A completamento di quanto indicato all'art. 11 REC vigente si specificano i seguenti elementi:

- tutte le reti di progetto andranno rappresentate fino all'allacciamento alla rete principale esistente;
- qualora siano previsti interventi relativi alla realizzazione di reti tecnologiche che interessino aree di proprietà di terzi o in comproprietà, andranno dimostrate le eventuali servitù esistenti oppure andrà fornito il consenso espresso per l'intervento da parte dei proprietari e/o comproprietari;
- qualora sia prevista la realizzazione di impianti di smaltimento autonomo dei reflui, per la redazione degli elaborati progettuali e l'ulteriore documentazione necessaria per ottenere il titolo abilitativo per l'esecuzione delle opere, si rinvia a quanto specificamente richiesto dall'art. 45 del Regolamento per l'uso della pubblica fognatura – Parte residua degli scarichi cd. "autonomi", come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 22.03.2006.

Elaborato dimostrativo dei parametri metrici dell'intervento

Riferimento normativo: Art. 11 R.E.C. vigente

A completamento di quanto indicato all'art. 11 REC vigente si specificano i seguenti elementi :

- l'elaborato planovolumetrico dovrà consentire la scomposizione dei corpi edilizi in volumi geometrici semplici e riportare tutte le quote necessarie al calcolo del volume e della superficie coperta degli stessi, che dovranno corrispondere puntualmente a quelle indicate sugli elaborati rappresentativi dello stato di fatto e/o di progetto;
- nel caso in cui nel progetto si applichino alle murature perimetrali le agevolazioni di cui alla L.R. 21/96 (per le quali si veda la voce "Relazione ai sensi della L.R. 21/1996"), le dimensioni planimetriche dei vari corpi edilizi andranno indicate al netto degli spessori scomputabili;
- per quanto concerne le **altezze** si specifica quanto segue:
 - 1) nel caso in cui il volume urbanistico sia definito inferiormente dall'intersezione con la linea dell'andamento originario del terreno, una volta determinato il piano orizzontale di riferimento convenzionalmente posto a quota 0,00, la rappresentazione planovolumetrica dovrà riportare:
 - le altezze dei vari corpi esistenti o in progetto, rilevate a filo esterno delle murature perimetrali (fatta eccezione per le murature a cui si applichino le agevolazioni di cui alla L.R. 21/1996, per le quali si veda la voce "Relazione ai sensi della L.R. 21/1996") ed al colmo, da tale piano orizzontale, verso l'alto, fino all'intradosso del solaio di copertura determinato, ai sensi dell'art. 36 REC vigente, con riferimento alla distanza intercorrente tra gli eventuali elementi aggettanti dallo stesso (che andrà indicata sugli elaborati rappresentativi dello stato di fatto e di progetto);
 - le altezze dal piano orizzontale di riferimento verso il basso fino alla linea originaria del terreno, che dovranno avere esatto riscontro con le quote del terreno indicate nella planimetria generale dello stato di fatto (cfr. la voce "Planimetria generale dello stato di fatto");
 - 2) nel caso in cui sia prevista l'adozione di una nuova linea di urbanizzazione ai sensi dell'art. 54 comma 1 lett. a), la rappresentazione planovolumetrica dovrà riportare le altezze rilevate a filo esterno delle murature perimetrali (fatta

eccezione per le murature a cui si applichino le agevolazioni di cui alla L.R. 21/1996, per le quali si veda la voce "Relazione ai sensi della L.R. 21/1996") ed al colmo, dal piano delle sistemazioni esterne di progetto;

- nel caso di interventi nell'ambito di piani attuativi che abbiano definito una linea di urbanizzazione in sede di approvazione, si procederà con la logica del punto 1. o del punto 2. con riferimento alla linea di urbanizzazione definita dal piano;
- qualora si registri la presenza o sia prevista la realizzazione di **seminterrati dei quali solo una porzione risulti scomputabile** ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. d) REC vigente (un posto macchina coperto per ogni unità abitativa avente volume massimo fuoriterra pari a mc. 50), andranno rappresentate tali porzioni (con puntuale riscontro delle quote del terreno naturale in corrispondenza degli spigoli della porzione di fabbricato, individuati a metà delle murature in comune con le altre parti del seminterrato non scomputabili, da indicare nella planimetria dello stato di fatto e riportare nella rappresentazione dell'andamento del terreno nelle sezioni del seminterrato scomputabile, realizzate in corrispondenza della metà delle murature in comune con gli altri locali);
- qualora si registri la presenza o sia prevista la realizzazione di **manufatti interamente interrati** (ai sensi dell'art. 38 REC vigente) andrà fornita la rappresentazione planovolumetrica degli stessi, (con puntuale riscontro delle quote del terreno naturale in corrispondenza degli spigoli del manufatto interrato, da indicare nella planimetria dello stato di fatto e/o in quella di progetto e da riportare nella rappresentazione dell'andamento del terreno nelle sezioni, da realizzare in corrispondenza del filo esterno delle murature perimetrali dell'interrato);
- per la verifica della **scomputabilità dei sottotetti** ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. c):

- poiché la verifica del rapporto tra volume urbanistico e superficie coperta dei sottotetti deve essere realizzata comprendendo nel volume urbanistico del sottotetto anche quello degli abbaini che non risultino scomputabili ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. a) (che sugli elaborati di progetto dovranno essere rappresentati completi di tutte le quote necessarie per il calcolo del volume), essi dovranno essere rappresentati nell'elaborato planovolumetrico, con puntuale riscontro delle quote indicate sugli elaborati di progetto;
 - la rappresentazione planovolumetrica del sottotetto dovrà riportare le dimensioni planimetriche e le altezze al lordo degli spessori delle murature perimetrali oggetto delle agevolazioni di cui alla L.R.21/96 (e quindi in corrispondenza del filo esterno della muratura); le dimensioni planimetriche e le altezze al netto dello spessore oggetto delle agevolazioni di cui alla L.R. 21/96 saranno invece utilizzate per il calcolo del volume urbanistico, nel caso in cui il sottotetto non risulti scomputabile;
- ***per interventi di ampliamento (art. 3 comma 1 lett. e) D.P.R. 380/2001) o ristrutturazione con ricomposizione volumetrica (ar. 10 comma 1 lett. c) D.P.R. 380/2001)***, andrà fornito l'elaborato planovolumetrico sia dello stato di fatto che di progetto, con riscontro delle quote indicate nelle relative piante e sezioni.

Si veda l'allegato schema grafico "Calcolo del volume urbanistico".

Piante dello stato di fatto (per interventi sull'esistente)

Riferimento normativo: Art. 11 lett. d) R.E.C. vigente

- Le indicazioni tecnico grafiche da inserire nelle piante dello stato di fatto sono le stesse delle piante di progetto, elencate alla lett. h) dell'art. 11 REC vigente;
- ai fini della qualificazione dell'intervento ai sensi dell'art. 3 comma 1 D.P.R. 380/2001 ed, eventualmente, dell'art. 10 comma 1 lett. c) del medesimo D.P.R., andrà indicata oltre alla destinazione d'uso ai sensi dell'art. 4 REC vigente, anche il

numero e l'articolazione di tutte le unità immobiliari esistenti (si ricorda che la qualificazione dell'intervento risulta fondamentale per la verifica di conformità dell'intervento, con riferimento sia alle modalità di applicazione dei requisiti igienico-sanitari ai sensi dell'art. 61 REC vigente, sia della normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, nonché per determinare l'eventuale onerosità dell'intervento ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. c) D.P.R. 380/2001);

- per interventi di ampliamento (art. 3 comma 1 lett. e) D.P.R. 380/2001) o ristrutturazione con ricomposizione volumetrica (ar. 10 comma 1 lett. c) D.P.R. 380/2001) andranno indicati nelle piante dello stato di fatto tutti gli elementi metrici che serviranno all'elaborazione del planovolumetrico, necessario per la verifica del volume urbanistico esistente ai sensi dell'art. 54 REC vigente e della conseguente superficie coperta (si veda la voce "Elaborato dimostrativo dei parametri metrici dell'intervento").

Piante dello stato di progetto

Riferimento normativo: Art. 11 lett. h) R.E.C. vigente

A completamento di quanto indicato alla lett. h) dell'art. 11 REC vigente si specificano i seguenti elementi:

- **per interventi di nuova costruzione (Art. 3 comma 1 lett. e) D.P.R. 380/2001) o di ristrutturazione edilizia con ricomposizione volumetrica (art. 10 comma 1 lett. c) D.P.R. 380/2001):**
 - le piante di progetto dovranno riportare tutte le quote utilizzate nell'elaborato planovolumetrico finalizzato al calcolo del volume e della superficie coperta dei corpi edilizi in progetto (si veda la voce "Elaborato dimostrativo dei parametri metrici dell'intervento");
 - qualora si preveda l'applicazione delle agevolazioni di cui alla L.R. 21/96", sulle piante di progetto dovranno essere individuati e quotati gli spessori cui si

applicano le agevolazioni, con riferimento a quelli indicati nella relazione specifica ed ai relativi grafici (si veda la voce "Relazione ai sensi della L.R. 21/1996);

- ***per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza ricomposizione volumetrica e demolizione e ricostruzione con stessa sagoma e volumetria (Art. 3 comma 1 lett. b) c) d) D.P.R. 380/2001):***
 - per quanto concerne le murature perimetrali, le piante di progetto dovranno riportare esattamente le stesse dimensioni planimetriche dello stato di fatto, fatti salvi gli ispessimenti cui si applichino le agevolazioni di cui alla L.R. 21/96, i cui spessori andranno individuati e quotati in coerenza con le indicazioni contenute nella relazione specifica e con i relativi grafici (si veda alla voce "Relazione ai sensi della L.R. 21/1996");
- i **velux in copertura** devono essere quotati, ai fini della verifica di conformità dei requisiti igienico-sanitari, sia all'eventuale grado di protezione (nel caso di edifici con grado di protezione che imponga per la superficie vetrata il rispetto del limite del 4% della superficie della falda, tale verifica dovrà essere riportata nella relazione tecnica o sugli elaborati);
- **l'ampiezza sul fronte degli abbaini** esistenti e/o in progetto dovrà essere quotata (sia ai fini della verifica della loro scomputabilità ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. a) REC vigente, sia ai fini del calcolo del volume urbanistico di quelli non scomputabili).

Sezioni dello stato di fatto (per interventi sull'esistente)

Riferimento normativo: Art. 11 lett. d) R.E.C. vigente

A completamento di quanto indicato alla lett. d) dell'art. 11 REC vigente si specificano i seguenti elementi:

- se l'edificio esistente si compone di corpi edilizi diversi, dovranno essere fornite le sezioni riferite a tutti i corpi edilizi ed in tutti i punti significativi ai fini del calcolo del volume urbanistico dei manufatti;
- **per interventi di ampliamento (art. 3 comma 1 lett. e) D.P.R. 380/2001) o ristrutturazione con ricomposizione volumetrica (ar. 10 comma 1 lett. c) D.P.R. 380/2001):** andranno indicati nelle sezioni dello stato di fatto tutti gli elementi metrici che serviranno all'elaborazione del planovolumetrico, necessario per la verifica del volume urbanistico esistente ai sensi dell'art. 54 REC vigente e della conseguente superficie coperta (si veda la voce "Elaborato dimostrativo dei parametri metrici dell'intervento" e l'allegato schema grafico "Calcolo del volume urbanistico");
- **per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza ricomposizione volumetrica e demolizione e ricostruzione con stessa sagoma e volumetria (Art. 3 comma 1 lett. b) c) d) D.P.R. 380/2001):** andranno indicate tutte le quote che definiscono il volume urbanistico ed il profilo volumetrico (nel caso di edifici con grado di protezione) dei fabbricati (si veda la voce "Elaborato dimostrativo dei parametri metrici dell'intervento" e l'allegato schema grafico "Calcolo del volume urbanistico") oltre che la sagoma degli stessi (art. 59ter REC vigente);
- si ricorda che sia per le verifiche che riguardino il volume urbanistico dei fabbricati, che per la verifica del mantenimento delle quote di imposta del tetto sulle murature e al colmo, ai fini della determinazione dell'intradosso del solaio di copertura ai sensi dell'art. 36 REC vigente, qualora non si tratti di un piano

continuo, dovrà essere specificata sulle sezioni dello stato di fatto la distanza intercorrente tra gli elementi aggettanti dal solaio stesso.

Sezioni dello stato di progetto

Riferimento normativo: Art. 11 R.E.C. vigente

A completamento di quanto indicato alla lett. i) dell'art. 11 REC vigente si specificano i seguenti elementi:

- se l'edificio esistente o in progetto si compone di corpi edilizi diversi, dovranno essere fornite le sezioni riferite a tutti i corpi edilizi ed in tutti i punti significativi ai fini del calcolo del volume urbanistico dei manufatti;
 - nel caso di interventi su edifici esistenti, le sezioni di progetto dovranno corrispondere nel numero e nella posizione alle sezioni dello stato di fatto;
 - le sezioni di progetto dovranno riportare tutte le quote da utilizzare nell'elaborato planovolumetrico finalizzato al calcolo del volume e della superficie coperta dei corpi edilizi in progetto (si veda la voce "Elaborato dimostrativo dei parametri metrici dell'intervento" e l'allegato schema grafico "Calcolo del volume urbanistico");

- ***per interventi di nuova costruzione (Art. 3 comma 1 lett. e) D.P.R. 380/2001) o di ristrutturazione edilizia con ricomposizione volumetrica (art. 10 comma 1 lett. c) D.P.R. 380/2001):***
 - qualora si preveda l'applicazione delle agevolazioni di cui alla L.R. 21/96, sulle sezioni di progetto dovranno essere individuati e quotati gli spessori cui si applicano le agevolazioni, con riferimento a quelli indicati nella relazione specifica ed ai relativi grafici (si veda la voce "Relazione ai sensi della L.R. 21/1996);

- ***per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza ricomposizione volumetrica e demolizione e ricostruzione con stessa sagoma e volumetria (Art. 3 comma 1 lett. b) c) d) D.P.R. 380/2001):***
- per quanto concerne le altezze, le sezioni di progetto dovranno riportare esattamente le stesse altezze dello stato di fatto, a filo esterno della muratura perimetrale e al colmo (da una medesima linea orizzontale di riferimento, fino all'intradosso di copertura, individuato ai sensi dell'art.36 REC vigente, con riferimento alla distanza intercorrente tra eventuali elementi aggettanti dallo stesso, che andrà specificata);
 - le altezze potranno risultare differenti dallo stato di fatto nei casi in cui si registrino nel progetto modifiche del piano di riferimento che non configurano modifica della sagoma e/o del volume urbanistico: realizzazione di rampe di accesso ai vani interrati (ai sensi dell'art. 38 comma 3 e art. 59^{ter} lett. a) REC vigente) e di cavedii perimetrali (cfr. la relativa voce sul Prontuario dell'edilizia che ne ammette la realizzabilità con D.I.A. senza ulteriori specificazioni) o modifiche (con innalzamento o abbassamento, contenuto nel limite della quota del pavimento del locale) della linea del terreno in corrispondenza di vani esistenti qualificabili come locali di tipo P ai sensi dell'art. 62 REC vigente, che risultino interrati o parzialmente interrati , per i quali, ai sensi dell'art. 54 comma 3 REC vigente, il volume urbanistico si determina già dalla linea di pavimento (con l'eccezione delle Z.T.O. A ed E).
 - nel caso in cui siano previsti ispessimenti delle murature perimetrali cui si applichino le agevolazioni di cui alla L.R. 21/96 (i cui spessori andranno individuati e quotati, in coerenza con le indicazioni della relazione specifica e relativi grafici; si veda alla voce "Relazione ai sensi della L.R. 21/1996"), la corrispondenza delle altezze di progetto con quelle dello stato di fatto andrà dimostrata quotando le altezze sulle sezioni di progetto in corrispondenza del limite dello spessore aggiunto;

- si ricorda che sia per le verifiche che riguardino il volume urbanistico dei fabbricati, che per la verifica del mantenimento delle quote di imposta del tetto sulle murature e al colmo, ai fini della determinazione dell'intradosso del solaio di copertura ai sensi dell'art. 36 REC vigente, qualora non si tratti di un piano continuo, dovrà essere specificata anche sulle sezioni di progetto la distanza intercorrente tra gli elementi aggettanti dal solaio stesso.

Prospetti dello stato di fatto

Riferimento normativo: Art. 11 lett. d) R.E.C. vigente

Prospetti dello stato di progetto

Riferimento normativo: Art. 11 lett. J) R.E.C. vigente

Disegni comparativi delle demolizioni e costruzioni

Riferimento normativo: Art. 11 lett. I) R.E.C. vigente

Si ricorda che piante, sezioni e prospetti in forma comparativa costituiscono elaborati obbligatori per tutti gli interventi previsti su edifici esistenti e per le varianti a progetti precedentemente autorizzati.

Particolari costruttivi

Riferimento normativo: Art. 11 lett. I) R.E.C. vigente

Relazione geologica, geoidrologica e geotecnica

- **Riferimento normativo: R.D.L. 30.12.1923 n. 3267:** per interventi che prevedano movimenti di terra in zona soggetta a vincolo idrogeologico ed il cui atto di assenso sia di competenza comunale (la relazione può essere redatta in forma semplificata a firma del progettista ai sensi del p. A.2 del D.M. 11.03.1988, nel caso di costruzioni di modesto rilievo in rapporto alla stabilità

- globale dell'insieme opera terreno, che ricadano in zone già note, per le quali la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo può essere ottenuta per mezzo della raccolta di notizie e dati sui quali possa responsabilmente essere basata la progettazione ed i calcoli geotecnici di stabilità e la valutazione degli spostamenti possono essere omessi, ma la idoneità delle soluzioni progettuali adottate deve essere motivata con apposita relazione); la relazione geologica è da presentare in copia unica per la Denuncia di inizio attività e in due copie per il Permesso di costruire;
- per interventi il cui atto di assenso sia di competenza del Dipartimento per le foreste e l'economia montana – Servizio forestale di Belluno (per l'individuazione delle opere di competenza del citato servizio si veda nel sito internet del Comune, all'indirizzo www.comune.belluno.it alla sezione Sportello Edilizia e Urbanistica, il file "Riferimenti normativi" disponibile alla sezione "Modulistica" della D.I..A e del Permesso di costruire) si veda la voce "Vincolo idrogeologico" al paragrafo "Adempimenti connessi a particolari vincoli":
 - ***Riferimento normativo: Art. 7-39 p.6.3 ultimo paragrafo NN.tt.a. PR.G. vigente:*** per interventi in zona E1 ed E2 di nuova costruzione o che comunque comportino significativi movimenti di terra; la relazione geologica è da presentare in copia unica per la Denuncia di inizio attività e in due copie per il Permesso di costruire;
 - ***Riferimento normativo: norme tecniche di attuazione di piani attuativi:*** per interventi nell'ambito di piani che ne prevedano la redazione quale presupposto per la costruzione dei singoli edifici.

Autocertificazione di conformità alle norme igienico-sanitarie

Riferimento normativo: art. 20 D.P.R. 380/2001

L'autocertificazione deve riportare il riferimento normativo (art. 20 D.P.R. 380/2001), essere corredata di copia di documento di identità in corso di validità del progettista e di tabella riassuntiva dei requisiti igienico-sanitari dell'intervento,

completa di specificazione della qualificazione dell'intervento (ai fini della definizione delle modalità di applicazione dei requisiti igienico sanitari ai sensi dell'art. 61 REC vigente), di tutti gli articoli del Titolo 3 del REC vigente che trovano applicazione nel caso in esame, della classificazione dei locali ai sensi dell'art. 62 REC vigente, e dimostrazione della conformità ai relativi parametri.

Acquisizione del parere del Servizio Igiene e Sanità – Dipartimento di prevenzione – ULSS n.1

Riferimento normativo: art. 5 comma 3 lett. a) D.P.R 380/2001

Nei casi in cui il rispetto delle normative igienico-sanitarie non venga autocertificato ai sensi dell'art. 20 D.P.R. 380/2001, per l'acquisizione del parere ULSS andranno allegate all'istanza per il rilascio del Permesso di costruire n. 2 copie aggiuntive degli elaborati e la scheda sintetica di progetto.

Documentazione relativa alla verifica del vincolo di asservimento

Riferimento normativo: art. 20 REC vigente

- Planimetria catastale aggiornata alla situazione attuale dei mappali oggetto di intervento;
- visure catastali alla data attuale e alla data del 30.07.1996 del/i mappale/i interessati dall'intervento e di tutti i mappali limitrofi, ricadenti nella medesima Z.T.O., che consentano di verificare che non ci sia né alla data attuale, né alla data del 30.07.1996 nessuna esatta coincidenza (in quanto l'asservimento non si applica nei casi di rapporti tra singole proprietà, comunioni e/o condomini del volume urbanistico e/o delle aree, ai sensi dell'art. 20 comma 4 REC vigente) tra i soggetti proprietari dei mappali oggetto di intervento e quelli dei mappali limitrofi sui quali siano presenti edifici;
- nel caso in cui la situazione catastale attuale non coincida con quella del 30.07.1996 (per avvenuti frazionamenti, passaggi dal catasto terreni al catasto

- fabbricati, etc.) andrà fornita dal progettista una ricostruzione della situazione catastale alla data del 30.07.1996, in modo da consentire la verifica sopra citata;
- la verifica potrà anche essere operata con una visura catastale per soggetto che dimostri alla data attuale e alla data del 30.07.1996 che il soggetto proprietario dei mappali oggetto dell'intervento e richiedente il Permesso di costruire non era e non è proprietario di nessuno dei mappali limitrofi ricadenti nella medesima Z.T.O. ove siano presenti edifici;
 - qualora si verifichi invece una coincidenza di soggetti proprietari, l'entità del vincolo di asservimento andrà verificata con riferimento a tutti gli indici di zona previsti dal vigente P.R.G., fornendo tutti gli elementi rappresentativi e metrici degli edifici esistenti necessari per il calcolo dei parametri edilizi in base al REC vigente (si veda la voce "Elaborato dimostrativo dei parametri metrici dell'intervento" e l'allegato schema grafico "Calcolo del volume urbanistico").

Relazione ai sensi della L.R. 21/1996

Riferimento normativo: L.R. 21/1996

- Alle istanze per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi e delle concessioni edilizie (Denunce di inizio attività e Permessi di costruire ai sensi del D.P.R. n° 380/01) di coloro che intendono avvalersi delle agevolazioni della L.R.21/96 deve essere allegata apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi consistenti in sezioni complessive dell'edificio e particolari costruttivi, in scala adeguata, che costituisce parte integrante del progetto;
- sugli elaborati di progetto (piante e sezioni) dovranno essere individuati e quotati gli spessori cui si applicano le agevolazioni, con riferimento a quelli indicati nella relazione specifica ed ai relativi grafici;
- nel caso di corpi edilizi con copertura inclinata (che presentano altezze variabili in corrispondenza di profondità differenti delle murature perimetrali), sia per la verifica del mantenimento delle quote di imposta del tetto esistenti, sia per le verifiche volumetriche, andrà indicata l'altezza al netto dello spessore oggetto delle agevolazioni di cui alla L.R. 21/96;

- nella quotatura dei sottotetti, andrà indicata anche l'altezza in corrispondenza del filo esterno della muratura (al lordo dello spessore di cui alla L.R. 21/96), che viene utilizzata ai fini della verifica della eventuale scomputabilità dei sottotetti ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. c); l'altezza in corrispondenza dello spessore oggetto delle agevolazioni di cui alla L.R. 21/96 sarà invece utilizzata per il calcolo del volume urbanistico del sottotetto, nel caso in cui esso non risulti scomputabile;
- nel caso in cui si applichino alle murature perimetrali le agevolazioni di cui alla L.R. 21/96, si evidenzia che l'art. 2 della L.R. n° 21/96, al secondo comma, stabilisce che "le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, tra gli edifici e dalle strade **fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale**".

Documentazione dimostrativa del rispetto della normativa relativa alla eliminazione e superamento delle barriere architettoniche

Riferimenti normativi: art. 77 e art. 82 D.P.R. 380/2001 e DM. 236/89

- Relazione tecnica che specifichi la qualificazione dell'intervento, individui la tipologia dell'edificio o dell'unità immobiliare oggetto di intervento e descriva gli accorgimenti progettuali adottati per garantire l'accessibilità degli spazi esterni (almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali) e delle eventuali parti comuni (ricordando che negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo, mentre l'ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e-o porticati) e la visitabilità o l'adattabilità (nei casi previsti dalla legge) delle singole unità immobiliari.
- elaborati grafici dimostrativi del rispetto dei requisiti sopra citati;
- dichiarazione di conformità a firma del progettista.

Modello impianti

Riferimento normativo: Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22.01.2008

In tutti i casi in cui siano previsti interventi sugli impianti: compilazione del modello in uso presso l'Amministrazione comunale, relativo agli impianti da realizzare o modificare ed a quelli eventualmente soggetti a specifici adempimenti in base alla normativa vigente (deposito del progetto contestualmente alla presentazione della Denuncia di inizio attività o dell'istanza di Permesso di costruire). Il modulo da utilizzare "Dichiarazione, progettazione e installazione impianti – D.M. 37/08" è disponibile nel sito internet www.comune.belluno.it alla sezione Sportello Edilizia ed Urbanistica / Modulistica/ Denuncia di inizio attività o Permesso di costruire.

Modello ISTAT

Riferimento normativo: ISTAT/AE/Istr

In tutti i casi di nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni.

Documentazione necessaria per il calcolo del contributo di costruzione

Riferimento normativo: artt. 16 e sgg. D.P.R. 380/01 e art. 81 e sgg. L.R. 61/1985

Per interventi soggetti al pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 380/2001 deve essere fornita la seguente documentazione:

- per interventi a **destinazione residenziale**: tabella riepilogativa del volume netto (per il calcolo degli oneri di urbanizzazione) e della superficie netta (per la compilazione della tabella parametrica) di tutti i locali principali ed accessori oggetto di intervento (oltre ai pianerottoli ai piani e alle terrazze);

- per interventi a **destinazione direzionale, commerciale, produttiva (compresa l'agricola)**: tabella riepilogativa della superficie netta di tutti i locali oggetto di intervento (per il calcolo degli oneri di urbanizzazione) e computo metrico relativo all'intervento (per il calcolo del costo di costruzione);
- per la **destinazione turistica**: tabella riepilogativa del volume netto (per il calcolo degli oneri di urbanizzazione) e computo metrico relativo all'intervento (per il calcolo del costo di costruzione);
- per interventi che comportino anche una **variazione della destinazione d'uso**: tabella riepilogativa dei parametri sopra citati con riferimento sia alla destinazione d'uso attuale che di progetto.

Relazione paesaggistica

Riferimenti normativi: art. 146 comma 4 D.Lgs. 42/2004 e D.P.C.M. 12.12.2005

- La relazione paesaggistica va presentata in n. 2 copie per la Denuncia di inizio attività e in n. 3 copie per il Permesso di costruire;
- si ricorda che la definizione delle tipologie di intervento soggette alla presentazione della "Scheda per la richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata" di cui all'allegato al D.P.C.M. 12.12.2005, dovrà essere oggetto di un accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e la Regione Veneto (il cui schema, con indicazione delle tipologie di intervento proposte dalla Regione, è stato approvato con D.G.R.V. 3733 del 05.12.2006); nelle more della firma di tale accordo la scheda sopra citata può costituire un riferimento per la redazione della relazione paesaggistica per gli interventi ivi indicati, mentre per gli interventi non citati la relazione deve essere elaborata secondo i criteri di cui agli artt. 2-3-4 dell'allegato al D.P.C.M. 12.12.2005.

Documentazione relativa al rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi

Riferimento normativo: D.M. 16.02.1982 e art. 5 comma 3 lett. b) D.P.R. 380/2001

Alla Denuncia di inizio attività e all'istanza di rilascio di Permesso di costruire relative a interventi soggetti alla normativa di cui al D.M. 16.02.1982 deve essere allegata copia del parere di conformità del Comando Vigili del Fuoco corredata di copia degli elaborati vistati.

Adempimenti connessi all'esistenza di particolari vincoli

Beni culturali:

Riferimento normativo: D.Lgs 42/2004 – Parte Seconda (Beni culturali)

Per la Denuncia di inizio attività e per l'istanza di rilascio del Permesso di costruire relative ad interventi su immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 – Parte seconda (Beni Culturali) dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Soprintendenza, che dovrà essere allegato alla D.I.A., insieme a copia degli elaborati vistati.

Beni paesaggistici:

Riferimento normativo: D.Lgs 42/2004 – Parte Terza (Beni paesaggistici)

Sia alla Denuncia di inizio attività che alla istanza di rilascio del Permesso di costruire deve essere allegata una copia aggiuntiva degli elaborati e n. 2 copie (o 3 nel caso di Permesso di costruire) della relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 (si veda la voce "Relazione paesaggistica") ai fini dell'autonomo procedimento relativo alla autorizzazione ai sensi dell'art. 159 D.Lgs. 42/2004 – parte terza (Beni Paesaggistici).

Vincolo idrogeologico

Riferimento normativo: R.D.L. 30.12.1923 n. 3267

- Per la Denuncia di inizio attività e per l'istanza di rilascio del Permesso di costruire relative ad interventi che comportino movimenti di terra e per i quali l'atto di assenso risulti di competenza del Dipartimento per le foreste e l'economia montana – Servizio forestale di Belluno (per l'individuazione delle

opere di competenza del citato servizio si veda nel sito internet del Comune, all'indirizzo www.comune.belluno.it alla sezione Sportello Edilizia e Urbanistica, il file "Riferimenti normativi" disponibile alla sezione "Modulistica" della D.I.A e del Permesso di costruire), dovrà essere preventivamente acquisito il nulla osta, che andrà allegato alla D.I.A o alla richiesta di permesso di costruire;

- per interventi che prevedano movimenti di terra in zona soggetta a vincolo idrogeologico ed il cui atto di assenso sia di competenza comunale, sia alla D.I.A. che alla istanza di rilascio del Permesso di costruire dovrà essere allegata la relazione geologica (si veda la voce "Relazione geologica, geoidrologica e geotecnica").

Vincolo ferroviario

Riferimento normativo: D.P.R. 11/07/1980 n. 753 – artt. dal 49 al 56

Per la Denuncia di inizio attività e per l'istanza di rilascio del permesso di costruire relative ad interventi in aree soggette a vincolo ferroviario, dovrà essere preventivamente acquisito il nulla osta della Competente Autorità Ferroviaria, che andrà allegato alla D.I.A o alla richiesta di permesso di costruire con copia degli elaborati approvati.

Vincolo idraulico

Riferimento normativo: R.D. 25/07/1904 n. 523

Per la Denuncia di inizio attività e per l'istanza di rilascio del permesso di costruire relative ad interventi sul demanio idrico o in zona di rispetto idraulico, dovrà essere preventivamente acquisito il nulla osta della Competente Autorità Idraulica, che andrà allegato alla D.I.A o alla richiesta di permesso di costruire con copia degli elaborati approvati;

Ente parco

Riferimento normativo: Legge 06/12/1991 n. 394

Per la Denuncia di inizio attività e per l'istanza di rilascio del Permesso di costruire relative ad interventi ricadenti nell'area del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

devono essere allegate due copie aggiuntive degli elaborati e la specifica istanza a firma dei richiedenti per l'acquisizione, da parte del Comune, del nulla osta ai sensi dell'art. 13 della L. n° 394/91.

Rete Natura 2000

Riferimento normativo: D.G.R.V. n. 2803 del 04/10/2002 di attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/97

Sia alla Denuncia di inizio attività che alla istanza di rilascio del Permesso di costruire di opere ricadenti nell'ambito delle aree SIC IT3230025 (Gruppo Visentin: M.Faverghera – M.Cor), IT3230044 (Fontane di Nogarè), IT3230045 (Torbiera di Antole) e della ZPS IT3230069 (Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi) deve essere allegata la valutazione di incidenza di cui alla direttiva comunitaria 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 (in conformità alla Delibera G.R.V. n° 2803 del 04.10.2002 e D.G.R.V. n° 3173 del 10.10.2006).

Vincolo aeroportuale

Riferimento normativo: D.Lgs. n. 96 del 09/05/2005 e D.Lgs. n. 151 del 15/03/2006 di modifica ed integrazione

- Per la Denuncia di inizio attività e per l'istanza di rilascio del Permesso di costruire relative a qualsiasi intervento edilizio e/o infrastrutturale entro il perimetro dell'aeroporto (area classificata F.AE dal vigente P.R.G.), dovrà essere preventivamente acquisito il nulla osta E.N.A.C., che andrà allegato alla D.I.A o alla richiesta di Permesso di costruire con copia degli elaborati approvati;
- alla istanza di rilascio del Permesso di costruire relativo ai medesimi interventi, qualora l'atto di assenso non sia stato preventivamente acquisito ed allegato all'istanza, devono essere allegate due copie aggiuntive degli elaborati per l'acquisizione del nulla osta;
- per tutti gli altri interventi che potenzialmente possano comportare la creazione di ostacoli alla navigazione aerea, andrà verificato, con riferimento alla localizzazione ed alle caratteristiche dell'intervento, sulla cartografia "Vincolo aeroportuale pista esistente su base C.T.R.N. – TAV. 3 scala 1: 10.000 datata

Ottobre 2003” (disponibile presso il Servizio Edilizia ed il Servizio Ufficio di Piano/Programmazione Urbanistica), se essi forino le superfici di sicurezza e siano quindi soggetti all’acquisizione del nulla osta E.N.A.C..

Usi civici

Riferimento normativo: L.R. 31/1994 e D.G.R.V. n. 2973 del 01/10/2004 e relativi allegati 1-2-3-4-5

Sia alla Denuncia di inizio attività che alla istanza di rilascio del Permesso di costruire di opere ricadenti in aree soggette ad uso civico deve essere allegato l’atto di assenso del soggetto titolare dell’uso civico o che ne cura la gestione.

Inquinamento elettromagnetico

Riferimento normativo: L. 22.02.2001,n° 36 – D.P.C.M. 8 luglio 2003

Sia alla Denuncia di inizio attività che alla istanza di rilascio del Permesso di costruire relativi ad interventi soggetti alle prescrizioni di cui alla L. n° 36/01 “Legge quadro sulla protezione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, deve essere allegato l’elaborato grafico descrittivo, completo delle necessarie misurazioni degli effettivi campi elettrici ed elettromagnetici, dimostrativo del rispetto della citata normativa e attestato da parte dell’A.R.P.A.V.

Adempimenti connessi al rispetto delle norme del Piano di classificazione acustica del territorio

Riferimento normativo: Norme attuative del Piano di classificazione acustica del territorio approvato con Del. C.C.n° 22 del 22.03.2007

- Documentazione di **previsione di impatto acustico** ai sensi dell’art. 8 L. 447/1995 (redatta da tecnico competente in acustica ambientale secondo i criteri di cui agli artt. 4-5-6 delle Norme attuative del Piano), per:

- interventi che prevedano la realizzazione, modifica, compreso il mutamento d'uso senza opere o potenziamento di aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi con macchinari rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie e sistemi di trasporto su rotaia;
 - nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative e servizi commerciali polifunzionali;
- **valutazione previsionale del clima acustico** ai sensi dell'art. 8 L. 447/1995 (redatta da tecnico competente in acustica ambientale secondo i criteri di cui all'art. 7 delle Norme attuative del Piano), per :
- interventi di realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali è prescritta la valutazione di impatto acustico;

Impianti pubblicitari e insegne

Riferimento normativo: art. 6.2 Variante generale al P.R.G. – Piano Generale degli Impianti pubblicitari e delle Insegne approvato con Del.C.C. n. 13 del 22.03.2002 e reperibile nel sito internet del Comune, all'indirizzo www.comune.belluno.it alla sezione Sportello Edilizia e Urbanistica/ Normativa Urbanistica/Provvedimenti urbanistici settoriali vigenti.

SCHEMA GRAFICO - "Calcolo del volume urbanistico"


SCHEMA GRAFICO

"CALCOLO DEL VOLUME URBANISTICO"

IN ROSSO VENGONO SEGNALATI GLI ELEMENTI SIGNIFICATIVI

1) ANDAMENTO DEL TERRENO NATURALE

1.A) PLANIMETRIA GENERALE DELLO STATO DI FATTO - QUOTATURA DEL TERRENO




— QUOTE PLANIMETRICHE

● PUNTI NEI QUALI VA INDICATA LA QUOTA DEL TERRENO NATURALE

➤ ESEMPIO DI PUNTO IN CUI SI REGISTRA UNA SIGNIFICATIVA VARIAZIONE DI QUOTA

1.B) RAPPRESENTAZIONE DELLA LINEA DEL TERRENO SUI PROSPETTI (CON PUNTUALE RISCONTRO DELLE QUOTE INDICATE NELLA PLANIMETRIA GENERALE DELLO STATO DI FATTO)



— LINEA DEL TERRENO NATURALE



— QUOTE PLANIMETRICHE

▸ QUOTE DEL TERRENO NATURALE



▾ QUOTA PAVIMENTO P.T.

2) INDIVIDUAZIONE DELL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DI COPERTURA AI SENSI DELL'ART. 36 R.E.C. VIGENTE (NEL CASO DI SOLAI CHE NON PRESENTINO UN PIANO INFERIORE CONTINUO)

IPOTESI A: DISTANZA TRA LE TRAVI INFERIORE A 0,50 ml - INTRADOSSO AL BORDO INFERIORE DELLE TRAVI AGGETTANTI DAL SOLAIO DI COPERTURA



IPOTESI B: DISTANZA TRA LE TRAVI MAGGIORE DI 0,50 ml - INTRADOSSO AL BORDO SUPERIORE DELLE TRAVI AGGETTANTI DAL SOLAIO DI COPERTURA




3) ALTEZZE DA RIPORTARE NEGLI ELABORATI GRAFICI E NEL PLANOVOLUMETRICO

3.A) INDIVIDUAZIONE DEL PIANO ORIZZONTALE DI RIFERIMENTO

LA SCELTA DEL PIANO ORIZZONTALE DI RIFERIMENTO VA OPERATA, AI FINI DELLA SEMPLIFICAZIONE DEL CALCOLO DELL'ALTEZZA MEDIA PONDERALE, CONSIDERANDO SE I LOCALI SEMINTERRATI (ESISTENTI O IN PROGETTO) SIANO DI TIPO P (IPOTESI A) O DI TIPO S (IPOTESI B) CON RIFERIMENTO ALLA CLASSIFICAZIONE DELL'ART. 62 R.E.C. VIGENTE

IPOTESI A: LOCALI SEMINTERRATI DI TIPO P - IN CORRISPONDENZA DI TALI LOCALI IL CALCOLO DEL VOLUME VA OPERATO COMUNQUE DALLA LINEA DI PAVIMENTO E QUINDI CONVIENE PORRE IL PIANO ORIZZONTALE DI RIFERIMENTO ALLA QUOTA DEL PAVIMENTO.



○ PUNTO DI INCROCIO TRA IL FILO ESTERNO DELLA MURATURA PERIMETRALE E L'INTRADOSSO DEL SOLAIO DI COPERTURA

□ PUNTO DI COLMO DELL'INTRADOSSO

----- INTRADOSSO DEL SOLAIO DI COPERTURA


———— PIANO ORIZZONTALE DI RIFERIMENTO (ALLA QUOTA PAVIMENTO P.T.)

----- ALTEZZA DAL PIANO ORIZZONTALE DI RIFERIMENTO FINO ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DI COPERTURA, A FILO ESTERNO MURO E AL COLMO

..... ALTEZZA DAL PIANO ORIZZONTALE DI RIFERIMENTO FINO ALLA LINEA NATURALE DEL TERRENO

—|— QUOTE PLANIMETRICHE

IPOTESI B: LOCALI SEMINTERRATI DI TIPO S - IL CALCOLO DEL VOLUME VA OPERATO DALLA LINEA DEL TERRENO NATURALE E QUINDI CONVIENE PORRE IL PIANO ORIZZONTALE DI RIFERIMENTO ALLA QUOTA PIU' ALTA DEL TERRENO.



○ PUNTO DI INCROCIO TRA IL FILO ESTERNO DELLA MURATURA PERIMETRALE E L'INTRADOSSO DEL SOLAIO DI COPERTURA

□ PUNTO DI COLMO DELL'INTRADOSSO

--- INTRADOSSO DEL SOLAIO DI COPERTURA

— PIANO ORIZZONTALE DI RIFERIMENTO ALLA QUOTA PIU' ALTA DEL TERRENO NATURALE LUNGO IL PERIMETRO DELL'EDIFICIO


— ALTEZZA DAL PIANO ORIZZONTALE DI RIFERIMENTO FINO ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DI COPERTURA, A FILO ESTERNO MURO E AL COLMO

..... ALTEZZA DAL PIANO ORIZZONTALE DI RIFERIMENTO FINO ALLA LINEA NATURALE DEL TERRENO

— QUOTE PLANIMETRICHE

4) CALCOLO DELL'ALTEZZA MEDIA PONDERALE (NECESSARIA PER IL CALCOLO DEL VOLUME SOTTOSTANTE IL PIANO ORIZZONTALE DI RIFERIMENTO FINO ALLA LINEA NATURALE DEL TERRENO)

IPOTESI A




———— PIANO ORIZZONTALE DI RIFERIMENTO (ALLA QUOTA PAVIMENTO P.T.)

..... ALTEZZA DAL PIANO ORIZZONTALE DI RIFERIMENTO FINO ALLA LINEA NATURALE DEL TERRENO

$$H \text{ MEDIA PONDERALE} = \frac{a+b}{AA' + \overline{A'B} + \overline{BC} + \overline{CD} + \overline{DA}}$$

IPOTESI B




———— PIANO ORIZZONTALE DI RIFERIMENTO ALLA QUOTA PIU' ALTA DEL TERRENO NATURALE LUNGO IL PERIMETRO DELL'EDIFICIO

..... ALTEZZA DAL PIANO ORIZZONTALE DI RIFERIMENTO FINO ALLA LINEA NATURALE DEL TERRENO

$$H \text{ MEDIA PONDERALE} = \frac{a+b+c+d}{AA' + \overline{A'B} + \overline{BC} + \overline{CD} + \overline{DA}}$$

5.B) MANUFATTI COMPLETAMENTE INTERRATI



--- FILO ESTERNO DELLE MURATURE PERIMETRALI DELL'INTERRATO


- QUOTE DEL TERRENO NATURALE IN CORRISPONDENZA DEGLI SPIGOLI DEL MANUFATTO INTERRATO, DA INDICARE NELLA PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO
- QUOTE DEL TERRENO NATURALE NELL'AREA SOPRASTANTE IL MANUFATTO INTERRATO DA INDICARE NELLA PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO
- X SEZIONI IN CORRISPONDENZA DEL FILO ESTERNO DELLE MURATURE PERIMETRALI, CON RISCOVRO DELLE QUOTE DEL TERRENO NATURALE INDICATE SULLA PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO
- △

LA VERIFICA SOPRAINDICATA POTRA' ESSERE SOSTITUITA DA SEZIONI DELL'INTERRATO CON INDICAZIONE DELLA QUOTA D'IMPOSTA DEL PAVIMENTO RIFERITA AL MEDESIMO CAPOSALDO DELLE QUOTE DEL TERRENO NATURALE, CHE CONSENTA IL SEGUENTE CALCOLO:

(QUOTA D'IMPOSTA PAVIMENTO INTERRATO + ALTEZZA NETTA DEL LOCALE + SPESSORE SOLAIO DI COPERTURA FINO ALL'ESTRADOSSO) < ALLA QUOTA DEL TERRENO NATURALE, IN OGNI PUNTO DEL MANUFATTO




6.C) CALCOLO DEL VOLUME DEL SOTTOTETTO COMPUTABILE



- SPESSORI L.R. 21/96
- DIMENSIONI PLANIMETRICHE (AL NETTO DEGLI EVENTUALI SPessori L.R. 21/96)
- - - LINEA DEL PAVIMENTO DEL SOTTOTETTO (ESTRADOSSO DELL'ULTIMO SOLAIO)
- LINEA DELL'INTRADOSSO ULTIMO SOLAIO
- - - INTRADOSSO DEL SOLAIO DI COPERTURA INDIVIDUATO AI SENSI DELL'ART. 36 R.E.C. VIGENTE
- ALTEZZE IN CORRISPONDENZA DEL FILO ESTERNO DELLA MURATURA (O DELL'EVENTUALE SPessore L.R. 21/96) E AL COLMO, DALLA QUOTA DELL'INTRADOSSO DELL'ULTIMO SOLAIO FINO ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DI COPERTURA
- - - DISTANZE DELLA LINEA DI COLMO DAL FILO ESTERNO DELLA MURATURA (O DALL'EVENTUALE FILO INTERNO DELLO SPessore L.R. 21/96)


6.D) ABBAINI

IPTOSI A: ABBAINI SCOMPUTABILI AI SENSI DELL'ART. 54 comma 4 lett. a) R.E.C. VIGENTE



QUOTA DELL'AMPIEZZA DELL'ABBAINO SUL FRONTE INFERIORE O UGUALE A 1,20 ml
ANDRA' INOLTRE VERIFICATO CHE LA SOMMATORIA DELLE AMPIEZZE DEGLI ABBAINI NON SIA SUPERIORE
ALL'AMPIEZZA DEL FRONTE SUL QUALE ESSI PROSPETTANO

IPTOSI B: ABBAINI NON SCOMPUTABILI AI SENSI DELL'ART. 54 comma 4 lett. a) R.E.C. VIGENTE



QUOTA DELL'AMPIEZZA DELL'ABBAINO SUL FRONTE (MAGGIORE DI 1,20 ml)

INTRADOSSO DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'ABBAINO AI SENSI DELL'ART. 36 R.E.C. VIGENTE

INTRADOSSO DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL SOTTOTETTO AI SENSI DELL'ART. 36 R.E.C. VIGENTE

PROFONDITA' DELL'ABBAINO IN CORRISPONDENZA DELL'INTRADOSSO DELLA COPERTURA

PER LA VERIFICA DELLA SCOMPUTABILITA' DEL SOTTOTETTO ($VU/SC < 1,50$ ml) NEL CASO IN CUI SIANO PRESENTI ABBAINI NON SCOMPUTABILI AI SENSI DELL'ART. 54 comma 4 lett.a), ANDRA' OPERATA CONSIDERANDO IL VOLUME URBANISTICO DEL SOTTOTETTO CALCOLATO COMPRENDEDO IL VOLUME URBANISTICO DEGLI ABBAINI NON SCOMPUTABILI